

Prot. n. 6785 del 11.4.2011



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

PROVINCIA DI SALERNO

**Osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
ai sensi dell'art.20 comma 5 della Legge Regionale n.16/2004**

INDICE

1	PREMESSA	2
2	osservazione n. 1	2
3	osservazione n. 2	3
4	osservazione n. 3	4
5	osservazione n. 4	4
6	osservazione n. 5	4
7	osservazione n. 6	5
8	osservazione n. 7	5
9	osservazione n. 8	6

1 PREMESSA

La Provincia di Salerno con deliberazioni di giunta n.479 del 27.12.2010 e n.28 del 31.1.2011 ha adottato la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art.20 della L.R. n.16/2004.

L'avviso di deposito degli elaborati di piano è stato pubblicato il 14 marzo 2011 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.17.

Ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della Legge Regionale n.16/2004, gli enti locali e le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Il Comune di Montecorvino Pugliano è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.220 del 15.12.2010 e pubblicato il 3.1.2011 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.1.

La presente relazione riferisce alle risultanze dello studio della proposta di PTCP, per cui nello spirito di fattiva collaborazione tra enti si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni.

2 osservazione n. 1

Le scale adottate per la rappresentazione dei tematismi induce elementi di perplessità sulla esatta definizione planimetrica delle indicazioni dettate dal PTCP.

Le verifiche di conformità e compatibilità tra la proposta di PTCP e il vigente Piano Urbanistico Comunale, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.220 del 15.12.2010, risultano particolarmente difficoltose.

Considerando che i piani urbanistici comunali constano di analisi e di rappresentazioni dei tematismi di studio e di progetto di maggiore dettaglio,

SI CHIEDE di inserire al punto b dell'art. 2 delle norme di attuazione:

"Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni grafiche contenute negli elaborati cartografici contenuti nel presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno. Ovvero su elaborati grafici a scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra lo strumento comunale ed il presente Piano, non costituiscono varianti allo stesso".

3 osservazione n. 2

Le linee guida per il paesaggio in Campania del Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n.13/2008, al punto 6.1 stabiliscono che "Le province individuano e disciplinano, sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida, su cartografia in scala 10.000 o più dettagliata, i beni paesaggistici d'insieme, elencati in Allegato B, di cui agli art. 136 e 142 del dlgs 42/2004 così come modificato e integrato dai D.lgs. nn. 156 e 157/2006."

La Legge Regionale n.16/2004 e smi all'articolo 18 comma 6 stabilisce che il PTCP ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, articolo 143.

La tavola n.1.3.2.a, dedicata al tematismo dei beni paesaggistici in scala 1:75.000, riporta tra le aree soggette a tutela paesistica, ai sensi dell'art.142 D.lgs. 42/2004 e smi, ricadenti nel territorio di Montecorvinopugliano i corsi d'acqua di seguito elencati:

- torrente Asa, al confine tra i comuni di Montecorvinopugliano e Pontecagnano
- torrente Diavolone
- torrente Voltaladri
- torrente Lama.

Gli studi preliminari alla redazione del vigente PUC, avvalendosi degli elenchi delle acque pubbliche, di cui al 1° elenco Regio Decreto 7.5.1899 e al 3° elenco Regio Decreto 22.6.1926, entrambi pubblicati sul sito della Regione Campania, e di uno stralcio cartografico coevo, hanno individuato puntualmente i rami dei corsi d'acqua oggetto di vincolo ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 42/2004 e smi, così come rappresentato nell'apposita tavola S9 dei vincoli. In particolare, di seguito si riportano i rami con i rispettivi toponimi originari ed attuali, che tuttora insistono sul territorio comunale:

- n.48 fiume Asa e vallone Ferrarello: *dalla foce a Km 3 a monte della confluenza con l'Acqua Fetente*. Oggi tale tratto è individuabile nell'attuale torrente Asa e nei valloni Acqua Fetente e Cerra.
- n.51 vallone Crispi e Rialto: *dallo sbocco al suo passaggio fra Casone di San Vito e Petrarà*. Oggi tali tratti sono individuabili nell'attuale ramo del torrente Diavolone - vallone Catanze e nel ramo del torrente Voltaladri.
- n.52 vallone Lama: *dal suo sbocco fino presso la contrada Tella*. Oggi tale tratto è individuabile nel torrente Lama fino alla contrada Zella, in località Parapoti.

Si allega, pertanto, la cartografia con indicazione dei rami di corsi d'acqua oggetto di tutela, unitamente alla copia dello stralcio cartografico di studio, e

SI CHIEDE di rettificare la tavola n.1.3.2.a secondo le indicazioni di maggior dettaglio riportate nell'allegato grafico.

4 osservazione n. 3

La tavola n.1.7.6, dedicata al tematismo delle *Reti e impianti per l'energia*, riporta le indicazioni relative ai tracciati delle reti di energia elettrica di alta e media tensione e del gas naturale.

Gli studi preliminari alla redazione del vigente PUC e l'attività di costante aggiornamento dei dati del sistema informativo territoriale (S.I.T.) hanno rilevato puntualmente i sistemi delle reti e degli impianti per l'energia presenti sul territorio comunale.

Si allega, pertanto, la nota della società SNAM RETE GAS del 30.3.2009 con allegata cartografia, acquisita in sede di redazione del vigente PUC al prot.n.6443 del 6.4.2009, con indicazione delle condotte trasportanti gas naturale presenti sul territorio comunale.

SI CHIEDE, pertanto, di rettificare la tavola n.1.7.6 secondo le indicazioni di maggior dettaglio riportate nella documentazione allegata.

5 osservazione n. 4

Le tavole n.1.8.1 e n.2.1.1, dedicate rispettivamente ai tematismi dei *Quadri territoriali di riferimento* e delle *Infrastrutture trasporti e logistica*, riportano le indicazioni relative ai tracciati delle reti infrastrutturali esistenti e di progetto.

Con riferimento al tracciato della linea ferroviaria nazionale di progetto, nel tratto compreso tra Pellezzano e Battipaglia, si rileva un andamento discordante tra le due tavole in oggetto.

SI CHIEDE, pertanto, di chiarire se la diversa articolazione del tracciato riferisce a due distinte infrastrutture ferroviarie o, in alternativa, a due ipotesi relative allo stesso progetto.
Nel secondo caso sarebbe utile conoscere quale tavola riporta il tracciato da considerare.

6 osservazione n. 5

La tavola n.2.4.1, dedicata al tematismo del *Sistema produttivo*, riporta le indicazioni relative allo stato di consistenza delle aree produttive.

Con riferimento al territorio comunale, si rileva la presenza di un simbolo che riferisce alla presenza del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) classificato come in corso di attuazione, per cui sarebbero in itinere le procedure di acquisizione delle aree, di urbanizzazione e di assegnazione dei lotti.

Il vigente PUC prevede l'insediamento di attività produttive di nuovo impianto nell'ambito di aree di trasformazione a destinazione produttiva dette ATP, la cui trasformazione è subordinata alla approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) estesi all'intera ATP e, pertanto, non prevede l'istituto del P.I.P..

SI CHIEDE, pertanto, di rettificare la tavola n.2.4.1 aggiornando il grafico rispetto alle vigenti modalità di trasformazione delle aree produttive, così come previste dal PUC.

7 osservazione n. 6

L'articolo 83 al capo VI delle norme di attuazione disciplina i *criteri di identificazione nei PUC e funzione delle aree agricole periurbane*, definite come *"...aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani e collocate tra zona urbana e zona agricola la cui funzione è quella di evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità e di paesaggio"*.

Le tavole n.1.1.1 e n.2.2.1.a, dedicate rispettivamente ai tematismi della *Biodiversità* e della *Rete ecologica provinciale e del rischio ambientale*, identificano sul territorio comunale quali aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione ecosistemica e paesaggistica le zone già oggetto di trasformazione a carattere produttivo e gli ambiti posti in contiguità al tessuto edificato, che il vigente PUC riserva ai nuovi fabbisogni insediativi.

In considerazione di quanto sopra esposto e da quanto rappresentato negli articoli 83, 84 e 115, tali zone *"...devono essere perimetrate nei PUC e indicate con la lettera E di cui al DM 1444/1968, cioè quali zone agricole, e devono essere disciplinate con norme volte ad inibire trasformazioni ed utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale e a preservarne il carattere agricolo e/o naturalistico"*.

Questa disciplina normativa, prevista dalla proposta di PTCP, non consente di attuare il progetto complessivo di riassetto e di riqualificazione del sistema insediativo, che il vigente PUC articola in interventi di recupero e di nuovo insediamento.

SI CHIEDE, pertanto, di non attribuire carattere prescrittivo alle indicazioni grafiche riportate nelle tavole citate anche in forza del quadro legislativo nazionale e regionale che, ad eccezione di ipotesi particolari, riserva alla Provincia l'elaborazione del PTCP che "... contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico..." a cui, di fatto, non spetta spingersi sino al punto di sostituirsi in toto alla pianificazione comunale, privando i Comuni del potere di gestione del proprio territorio e giungendo nella sostanza ad imporre prescrizioni direttamente operative e vincoli di inedificabilità, che in effetti non sono diretti a tutelare interessi sovracomunali.

8 osservazione n. 7

Le norme di attuazione con riferimento alla classificazione delle aree libere del territorio definiscono parametri urbanistici distinti, quali il lotto minimo e l'indice di fabbricabilità fondiaria, per la realizzazione del fabbricato residenziale e degli annessi agricoli.

Il Piano Territoriale Regionale al punto 6.3.1 lettera f delle linee guida per il paesaggio subordina l'edificabilità del territorio rurale e aperto alla *"...approvazione di un piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale"*. Alla lettera e dello stesso punto: *"...la costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse..."*

Tale condizione può essere riferita ad un ventaglio di ipotesi di sfruttamento del suolo correlate solo alla esigenza del piano di sviluppo aziendale.

L'introduzione di un lotto minimo riferito agli annessi agricoli non pare tenere in opportuno conto la varietà dei tipi colturali e produttivi presenti sul territorio e, quindi, si manifesta con una volontà eccessivamente vincolistica nei confronti delle attività agricole.

SI CHIEDE, pertanto, di eliminare il parametro relativo alla definizione del lotto minimo per la realizzazione degli annessi agricoli.

9 osservazione n. 8

Gli elaborati grafici contenuti nella proposta di PTCP utilizzano una cartografia in cui lo stato di fatto non considera le trasformazioni ed i tessuti insediativi di più recente formazione.

SI RIMETTE, pertanto, in allegato una copia della cartografia relativa al territorio comunale aggiornata al mese di ottobre 2010, al fine di poter avere una visione coerente dello stato dei luoghi.

Montecorvino Pugliano, lì 11.4.2011

Il Responsabile del Settore Tecnico
architetto Gerardo CERRA